
Regolamento partecipazione ai corsi di formazione

Disposizioni generali

Art. 1: Scopo

Questo regolamento disciplina la partecipazione ai corsi di formazione della FPT e, in particolare, gli aspetti relativi alle iscrizioni, alle assenze e all'idoneità di partecipazione.

Art. 2: Campo di applicazione

Questo regolamento si applica a tutti i corsi di formazione regionali, interregionali e cantonali organizzati dalla FPT o sotto l'egida della stessa.

Art. 3: Partecipazione

Di principio, la partecipazione all'intera durata del corso è obbligatoria.

Art. 4: Assicurazione

Il partecipante è responsabile della propria copertura assicurativa contro gli infortuni.

Iscrizioni

Art. 5: Notifica iscrizione

Al momento dell'iscrizioni a un corso, la FPT notifica direttamente al milite l'avvenuta iscrizione.

Art. 6: Conferma di partecipazione

Al milite iscritto è richiesta una conferma di partecipazione entro dei termini stabiliti.

Nel caso il milite non confermasse la partecipazione entro i termini, la FPT procede a richiamare il partecipante e a informare il Comandante del Corpo Pompiers di appartenenza.

In assenza di conferma di partecipazione da parte del milite, lo stesso è disiscritto d'ufficio dal corso e la FPT ne dà comunicazione al Comandante del Corpo Pompiers di appartenenza.

Art. 7: Disiscrizione

In casi eccezionali e per giustificati motivi un partecipante o il Comandante del Corpo Pompiers di appartenenza possono inoltrare una richiesta di disiscrizione alla FPT, entro dei termini stabiliti.

Qualora la disiscrizione avvenga per il tramite del partecipante, la FPT ne dà notifica al Comandante del Corpo Pompiers di appartenenza.

La comunicazione della disiscrizione al Comandante del relativo corso è onere della FPT.

Art. 8: Assenze

Un'eventuale assenza dell'ultimo minuto, per giustificati motivi, dev'essere notificata per la via di servizio indicata nell'Ordine di Marcia.

L'assenza è notificata al Comandante del Corpo Pompiers di appartenenza da parte del Comandante del relativo Corso.

Al Comandante del relativo corso è riservato il diritto di richiedere un giustificativo al milite.

Congedi

Art. 9: Criteri di presenza

Il Comandante del relativo corso definisce quali momenti formativi hanno un valore inderogabile per la riuscita del corso e a quanto può ammontare la durata massima di eventuali assenze.

Qualora un partecipante non soddisfacesse questi criteri, il corso sarebbe considerato non superato.

Art. 10: Richieste di congedo

Eventuali richieste di congedo, per giustificati motivi, devono essere trasmesse prima dell'inizio del corso al Comandante del relativo corso.

Sono considerati giustificati motivi:

- Condizioni di salute
- Motivi familiari
- Esigenze di servizio pompieri
- Servizio militare / PCi
- Esigenze del datore di lavoro

Il Comandante del relativo corso decide in via definitiva sulle richieste di congedo.

La durata del congedo ha effetto anche sull'indennità.

Per il superamento del corso fa stato l'art. 9.

Al Comandante del relativo corso è riservato il diritto di richiedere un giustificativo al milite.

Idoneità

Art. 11: Stato psico-fisico

La partecipazione ai corsi della FPT è autorizzata solo in buono stato psico-fisico.

Art. 12: Responsabilità del partecipante

Il milite è responsabile della propria idoneità psico-fisica, ai sensi dell'art. 11 cpv. 3 dell'Ordinanza federale sulla prevenzione degli infortuni (OPI).

Art. 13: Assunzione di responsabilità

Nella conferma di partecipazione è richiesta esplicitamente al partecipante un'accettazione delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 14: Verifiche di idoneità

Non possono essere svolte verifiche di idoneità.

In presenza di una situazione dubbia, il Comandante del relativo corso è autorizzato a sospendere la partecipazione.

Art. 15: Sospensione della partecipazione

Il partecipante che viene sospeso dalla partecipazione a seguito di un presunto stato non idoneo potrà lasciare la sede del corso solo accompagnato da terzi. Altrimenti rimane presso il luogo del corso, senza seguirne le attività.

La sospensione e le motivazioni della stessa vengono notificate tempestivamente al partecipante e al Comandante del Corpo Pompieri da parte del Comandante del corso.

La sospensione ha effetto anche sull'indennità.

Per il superamento del corso fa stato l'art. 9.

Disposizioni finali

Art. 16: Entrata in vigore

Il presente Regolamento è stato approvato dal CdC nella sua seduta del 14.12.2023 ed entra in vigore con effetto al 1° gennaio 2024.